

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**RAVVEDIMENTO SPECIALE PER TUTTE LE VIOLAZIONI PER LE QUALI È APPLICABILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ORDINARIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 67/E DEL 6 DICEMBRE 2023)**

La legge di conversione del dl 132/2023 ha differito al 20 dicembre 2023 il termine per poter definire tramite il ravvedimento operoso speciale tutte le violazioni commesse nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti. Il ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1 commi 174 e 176, legge 29 dicembre 2022 numero 197, che consente il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera del decreto Bollette. In particolare, è stato chiarito che restano escluse dal ravvedimento speciale le sanzioni per omessa dichiarazione o per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Il ravvedimento speciale, invece, è applicabile a tutte le violazioni previste dall'articolo 13 del dlgs 472/1997. Il versamento potrà essere eseguito in unica soluzione il 20 dicembre 2023 da coloro che non vi hanno provveduto entro il 30 settembre.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR È POSSIBILE IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO STIMATO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 68/E DEL 7 DICEMBRE 2023)**

L'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr in base alla previsione di quanto sarà complessivamente dovuto. Il minor importo eventualmente versato potrà essere sanato attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

**DAL 1° LUGLIO 2023 I COMPENSI PERCEPITI DAI LAVORATORI SPORTIVI NON SONO REDDITI DIVERSI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 474 DELL'11 DICEMBRE 2023)**

A partire dal 1° luglio 2023 è cambiata la natura dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi. I compensi percepiti dagli stessi si qualificano come redditi da lavoro dipendente o assimilato o redditi di lavoro autonomo mentre precedentemente erano classificati come redditi diversi. La nuova disciplina prevede, inoltre, che tali compensi siano imponibili per la parte eccedente i 15.000 euro. A partire dal 1° luglio 2023, quindi, i compensi che dovranno essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro dovranno considerare anche quanto già riconosciuto nel primo semestre 2023.

**SI QUALIFICA CESSIONE D'AZIENDA ANCHE LA MANCATA CESSIONE DELL'UNIVERSALITÀ DEI BENI CHE COMPONGONO LA STESSA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 473 DELL'11 DICEMBRE 2023)**

L'Agenzia delle entrate e la giurisprudenza hanno più volte ricordato che si qualifica cessione d'azienda la cessione dell'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico ed economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (cfr. circolare del 19 dicembre 1997, n. 320). Deve quindi trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di un'attività d'impresa. Ne deriva quindi che non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che compongono l'azienda purché tuttavia permanga un residuo di organizzazione atta a dimostrare l'attitudine all'esercizio d'impresa.

**CONSULENTI DEL LAVORO DI FIRENZE – ISTITUITA LA CAUSALE CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24 (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 69 DEL 13 DICEMBRE 2023)**

A partire dal 18 dicembre 2023, i consulenti del lavoro iscritti al consiglio provinciale dell'ordine di Firenze potranno versare i contributi alla Cassa di previdenza e assistenza a mezzo modello F24 utilizzando la causale "I00" denominata "Consulenti del lavoro – Consiglio Provinciale di FIRENZE".

## **ALTRE**

**INTERESSI LEGALI AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024 (DM 29 NOVEMBRE 2023)**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio di interessi legale sale al 2,5% in ragione d'anno. Si ricorda che il tasso legale attualmente vigente è fissato al 5% ed è in vigore dal 1° gennaio 2023. Nel 2022 era stabilito nell'1,25%, nel 2021 allo 0,01%, nel 2020 allo 0,05%. La riduzione della misura del tasso legale comporterà una riduzione del costo per il ravvedimento operoso.

**REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – IL TAR DEL LAZIO SOSPENDE LA COMUNICAZIONE (TAR LAZIO, SEZ. IV, ORD. 7/12/2023, N. 8083)**

Il Tar del Lazio accoglie le richieste dell'associazione delle società fiduciarie e trust e sospende il termine per la presentazione delle comunicazioni dei titolari effettivi al registro imprese fino all'udienza fissata il 27 marzo 2024. Il registro dei titolari effettivi non è quindi operativo anche se il canale di presentazione rimane aperto, la scadenza dell'11 dicembre è bloccata, le eventuali trasmissioni successive all'11 dicembre 2023 non sono sanzionabili.

**PROROGA AL 18 DICEMBRE PER I VERSAMENTI DELLE ROTTAMAZIONE QUATER IN SCADENZA IL 31 OTTOBRE E 30 NOVEMBRE 2023 (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - COMUNICATO STAMPA DEL 14 DICEMBRE 2023 – DL 145/2023)**

L'Agazia delle entrate Riscossione con proprio comunicato stampa ha annunciato la proroga al 18 dicembre 2023 dei versamenti delle prime due rate della definizione agevolata delle cartelle. Il decreto Anticipi ha infatti disposto che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima e unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. In questo caso non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

### **CASSAZIONE**

**SANZIONI RIDOTTE PER FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTE SE NON C'È DANNO ERARIALE (CASSAZIONE - SENTENZA 26374/2023 DEL 12 SETTEMBRE 2023)**

La Cassazione con la sentenza 26374/2023 ha disposto che si applicano le sanzioni nella misura del 30% per indebita detrazione Iva nell'ambito di operazioni oggettivamente inesistenti se l'erario non ha subito perdite. Il caso in commento riguardava l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti all'interno di un gruppo con versamenti del tributo esposto in fattura da parte dell'emittente della fattura.